

# NOVITA' PENSIONISTICHE

## PENSIONI QUOTA 100

Il 29 gennaio 2019 è entrato in vigore il decreto legge 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019, contenente la cd QUOTA 100, cioè la possibilità d'anticipare l'età pensionabile per i lavoratori:

- iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO),
- le gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
- la gestione separata dell'Inps;
- i fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria.



Questa norma introduce la possibilità, dal 2019, di **ANDARE IN PENSIONE CON IL MIX DI 62 ANNI DI ETÀ E 38 ANNI DI CONTRIBUTI** in aggiunta ai canali di pensionamento tradizionali previsti dalla Legge Fornero, cioè pensione anticipata e pensione di vecchiaia.

La misura ha carattere sperimentale: **VALE PER CHI MATURA I REQUISITI DI 62 ANNI E 38 DI CONTRIBUTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021**. Chi ha raggiunto i requisiti entro il 31.12.2021 acquisisce il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31.12.2021 cristallizzando, il diritto a pensione.



**DA RICORDARE:** il requisito anagrafico di 62 anni non viene adeguato alla speranza di vita che scatterà il 1° gennaio 2021. Non è prevista alcuna penalità sulle regole di calcolo dell'assegno. Pertanto chi ha 18 anni di contributi al 1995 continuerà a vedersi l'assegno calcolato con il sistema retributivo sino al 2011.



### DIVIETO DI CUMULO REDDITO/PENSIONE

In questo caso viene ripristinato il **divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione** sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni). *E' ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di 5mila euro lordi.*

## FINESTRE

La quota 100 vede il ritorno ad un **sistema di finestre mobili** differenziate tra:

- **settore privato e pubblici dipendenti**, approfondiamo in seguito il settore privato



### FINESTRE MOBILI SETTORE PRIVATO

Settore privato (dipendenti e autonomi)	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti entro il 31.12.2018	Apertura finestra 1.4.2019
	62 anni e 38 anni di contributi raggiunti dopo il 31.12.2018	Dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti
<b>↪ Diverse le norme per il settore pubblico e/o comparto scuola</b>		

## CONTRIBUZIONE UTILE

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di ctb è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa), fermo restando, **per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione ad esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia** (Circ. Inps 11/2019). Ai fini del pensionamento l'articolo 14, co. 2 del DL 4/2019 sancisce la facoltà di cumulare gratuitamente - ai sensi di quanto previsto con la legge 228/2012 - la contribuzione mista cioè presente nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell'Inps nonché delle gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO (sono escluse le casse professionali).

**Quota 100 Scopri con NOI e INAS se puoi e se ti conviene!!**